



S.O.S. Bambini ex Jugoslavia ODV

Associazione di Volontariato e Solidarietà Internazionale

Strada Interna - S. G. Livenza n° 21 - 33077 Sacile
Mail: sosbambiniexyugoslavia@gmail.com C.F. 91072550931



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE __SOS BAMBINI EX YUGOSLAVIA ODV

Il giorno 9 ottobre 2022 alle ore __10.00__, presso __sede associazione__ si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione SOS BAMBINI EX YUGOSLAVIA ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore". E per iscrivere l'associazione al registro unico nazionale del terzo settore

2) varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra ANTONELLA VETTOREL_ e quale Segretario il sig./ __GIORGIO PALU'__.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie , spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

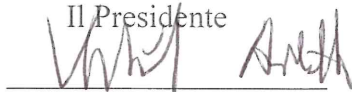
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

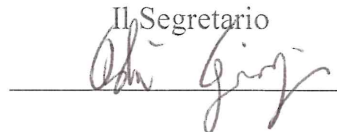
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore ____11.00__ previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



2.5 OTT. 2022

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 2458 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO
Fabio S. (M. 1)





allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 25 OTT. 2022 al
n° 2578 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO

S.O.S. BAMBINI EX YUGOSLAVIA ODV

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

A – E' costituita in Sacile l'Associazione di Volontariato denominata
“**S.O.S. BAMBINI ex Yugoslavia ODV**”, Associazione non riconosciuta e con sede legale in Via
Strada Interna 21, San Giovanni di Livenza – 33077 Sacile.

B – L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Organo di
Amministrazione e non richiederà formale variazione del presente statuto.

C – La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera
dell'Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art. 13 comma 9.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e
dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1 – “**S.O.S. BAMBINI ex Yugoslavia ODV**”, è un'organizzazione estranea ad ogni attività
politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2 – Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3 – I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e
consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità

1 – “**S.O.S. BAMBINI ex Yugoslavia ODV**”, è costituita esclusivamente al fine di:

- a) L'associazione, ispirandosi ai principi civici, di solidarietà e di utilità sociale operando senza
scopo di lucro attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5
del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, comma 1, lettere **i, u, v, w**, avvalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a :

- Sensibilizzare l'opinione pubblica su temi quali la pace, la solidarietà, il rispetto dei
diritti umani e civili e la non violenza;

- Contribuire alla divulgazione della situazione sociale presente nella Ex Repubblica Federale di Jugoslavia;
- Sostenere concretamente le popolazioni della Ex Repubblica Federale di Jugoslavia, prostrate dalla guerra, indipendentemente dalle loro caratteristiche etniche, politiche e/o religiose;
- Promuovere lo scambio culturale per una solidarietà consapevole invitando in Italia responsabili di associazioni non profit ed esponenti di realtà sociali del territorio Jugoslavo.

b) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'associazione si propone di:

- Organizzare conferenze tematiche e seminari che illustrino la realtà sociale della Ex Repubblica Federale di Jugoslavia;
- Organizzare laboratori nelle scuole del territorio Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige;
- Organizzare incontri con scrittori, registi e musicisti jugoslavi;
- Organizzare proiezioni di video-documentari e presentazioni di libri aventi per oggetto l'attuale situazione jugoslava;
- Proporre gemellaggi fra scuole del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Jugoslave;
- Organizzare manifestazioni finalizzate alla divulgazione della conoscenza della cultura popolare ed eventi culturale in genere;
- Promuovere adozioni a distanza nella Ex Repubblica Federale di Jugoslavia.

c) L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

2 – Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi.

3 – E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4 – L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1 – Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) Da contributi di Organismi Internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – Istituti di Credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:

- 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

• Dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2 – I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3 – Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4 – Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1 – I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2 – Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1 – Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed Assicurazione

1 – **“S.O.S. BAMBINI ex Yugoslavia ODV”**, risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2 – Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3 – L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4 – L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.



Titolo III **Associati**

Art. 9 **Membri dell'Associazione**

- 1 – Il numero degli Aderenti è illimitato.
- 2 – Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 3 – Possono far parte dell'Associazione oltre ai Soci Fondatori tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che si impegnano a rispettare il presente Statuto, e siano valutati idonei dall'Organo di Amministrazione.
- 4- Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatta domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dall'Organo di Amministrazione e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 10 **Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti**

- 1 – L'ammissione a Socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda in forma scritta e con manifestazione di volontà, da parte degli interessati. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'Assemblea.
- 2 – L'Organo di Amministrazione dispone l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3 – La qualità di Socio si perde:
 - a) Per Recesso;
 - b) Per Esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) Per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.
- 4 – L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 5 – Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
- 6 – Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 11 **Doveri e Diritti degli Associati**

- 1 – I Soci sono obbligati:
 - a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
 - b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2 – I Soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative.

3 - Adesione:

- a) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.
- b) La qualità di Aderente e Associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11 bis
Volontari

1 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 - L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3 - L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non sono previsti rimborsi spese di tipo forfettario.

5 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 12
Organi

1 - Sono Organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Presidente.

Art. 13
Assemblea

1 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 2 deleghe.

2 - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) Elegge il Presidente e l'Organo di Amministrazione;

- 
- b) Provvede alla revoca dello stesso Presidente e degli Organi di Amministrazione;
 - c) Delibera sulla responsabilità del Presidente e degli Organi di Amministrazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) Approva il Bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
 - e) Approva lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno
 - f) Delibera l'entità della quota associativa annuale;
 - g) Delibera l'esclusione e la decadenza degli Associati;
 - h) Delibera sui ricorsi avverso la reiezione delle domande di ammissione dei nuovi Associati.

3 – L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione o 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

4 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

5 – L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

6 – Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Organo di Amministrazione.

7 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

8 – Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

9 – L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

10 – I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 14 Organo di Amministrazione

1 – L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 8.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono far parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli Associati.

2 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno degli amministratori decada dall'incarico l'Organo di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione. Nel caso decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Organo di Amministrazione.

3 – All'Organo di Amministrazione spetta di:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Provvedere per la stesura del Bilancio preventivo e consuntivo;

- c) Eleggere il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-Cassiere o Tesoriere;
- d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) Cura la tenuta dei libri sociali;
- f) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di Competenza dell'Assemblea dei Soci.

4 – L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

5 – L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6 – I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 15 Il Presidente

1 – Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

2 – Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale, rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente con gli stessi poteri.

3 – Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4 – Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 Il Segretario

1 – L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) Cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- c) Cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione;
- d) E' responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Titolo V Il Bilancio

Art. 17 Bilancio Consuntivo e Preventivo

1– Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 – I Bilanci Consuntivo e Preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3 – Nel Bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4 – I Bilanci Consuntivo e Preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

5 – Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4.

6 – Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 bis Libri Sociali

1 – L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

2 – L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

3 – Gli associati possono esaminare i libri sociali dopo aver presentato espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 18 Gratuità delle cariche associative

1 – Ogni carica associativa viene ricoperta su elezione e a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente Art. 2.

Art. 19 Intrasmissibilità della quota sociale

1 – La quota sociale, o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 20 Divieto di distribuzione degli utili

1 – E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 21
Scioglimento

1 – L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Nei casi seguenti:

- a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) Nel caso di un numero di Associati inferiore a 7;
- c) Per le altre cause previste dalla normativa civilistica.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 22
Rinvio

1 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

